DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 1995, N. 198, IN MATERIA DI RIORDINO DEI RUOLI, MODIFICA ALLE NORME DI RECLUTAMENTO, STATO ED AVANZAMENTO DEL PERSONALE NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Art. 14

Modifiche all'art. 19 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198

All'articolo 19 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole "dieci a venti ventesimi" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto a trenta trentesimi";

b) al comma 2, le parole "all'accertamento psico-attitudinale" sono sostituite dalle seguenti: "agli accertamenti attitudinali nonche' alla prova di efficienza fisica";

c) al comma 3, al primo periodo, la parola "ventesimi" e' sostituta dalla seguente: "trentesimi" ed al secondo periodo le parole "dieci ventesimi" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto trentesimi";

d) al comma 4, le parole " e requisiti professionali" sono soppresse;

e) al comma 5, le parole "al valore dell'Esercito" sono precedute dalle seguenti: "al valore dell'Arma dei carabinieri," f)

al comma 6, le parole "l'Istituto d'istruzione degli ispettori e dei sovrintendenti" sono sostituite dalle seguenti: "la Scuola Marescialli";

g) dopo il comma 6, e' inserito il seguente: "6-bis. I termini di validita' della graduatoria dei candidati risultati idonei ma non vincitori del concorso per l'ammissione al corso biennale di cui all'articolo 15 possono essere prorogati con motivata determinazione ministeriale, in caso di successivi ed analoghi concorsi banditi entro diciotto mesi dall'approvazione della stessa."

Versione in vigore dal 14 aprile 2001, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri
Estremi	Decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-83-2001/art-14-modifiche-all-art-19-del-decreto-legislativo-12-maggio-1995-n-198/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it